



Berna, 06.04.2022

---

# **Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)**

## **Rapporto esplicativo**

---

### **Indice**

1. Situazione iniziale .....	2
2. Punti essenziali del progetto .....	4
2.1. Gestione del sistema di monitoraggio da parte della società nazionale di rete .....	4
2.2. Compiti del settore specializzato Energia.....	6
3. Commento ai singoli articoli .....	6
4. Ripercussioni .....	9
4.1. Ripercussioni per la Confederazione .....	9
4.2. Ripercussioni per i Cantoni .....	10
4.3. Ripercussioni sull'economia e sulla società.....	10

## 1. Situazione iniziale

Con l'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE; RS 531.35), il Consiglio federale ha incaricato l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) di preparare le misure necessarie ad affrontare situazioni di grave penuria di energia elettrica. In situazioni simili l'AES, i suoi membri e altre aziende interessate del settore svolgerebbero un ruolo cruciale nell'attuazione delle opportune misure dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP). In tempi di normale approvvigionamento elettrico, l'AES e i suoi membri adottano provvedimenti organizzativi per preparare una gestione dell'elettricità. L'AES ha istituito a questo scopo l'«Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie» (OSTRAL).

La competenza di predisporre misure d'intervento economiche in caso di grave di penuria spetta al settore specializzato Energia dell'AEP, che è inoltre incaricato di valutare periodicamente la situazione e di osservare e analizzare regolarmente l'evoluzione dell'approvvigionamento di elettricità (art. 7 dell'ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese [OAEP; RS 531.11]). Il monitoraggio permanente della situazione in materia di approvvigionamento permette di rilevare tempestivamente eventuali perturbazioni e di adottare in tempi rapidi misure adeguate per mitigare le conseguenze economiche e sociali di una penuria di elettricità. Se si profilano problemi di approvvigionamento, il livello di preparazione viene adeguato alle circostanze e le misure necessarie vengono rapidamente adottate o intensificate. Le attività di vigilanza del settore specializzato Energia si concentrano sulla situazione attuale e sull'evoluzione dell'approvvigionamento elettrico a breve termine.

La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) svolge a sua volta diversi compiti di monitoraggio. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), essa vigila sul rispetto di questa legge ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione. Anche questo compito di vigilanza ha in parte un carattere di breve durata, ma a differenza del monitoraggio del settore specializzato Energia è focalizzato soprattutto sulla sicurezza della rete.

Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, la LAEI e la LAP hanno una funzione complementare. Entrambe le leggi prevedono misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, ma con orizzonti temporali e obiettivi diversi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF **2005** 1447, n. 5.2.3.

Secondo l'articolo 22 capoverso 3 della LAEI, la EICom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica per assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine verifica in particolare lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e si accerta che gli investimenti della società nazionale di rete siano equilibrati a livello regionale. Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la EICom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9 della LAEI (art. 22 cpv. 4 LAEI). Il monitoraggio dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), basato sugli articoli 55 e seguenti della legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0), si concentra invece sullo sviluppo a lungo termine della sicurezza dell'approvvigionamento, in concreto sull'attuazione della Strategia energetica 2050. Di conseguenza, anche i dati e i sistemi richiesti dalla EICom e dall'UFE differiscono al momento da quelli del settore specializzato Energia.

Con l'introduzione di una riserva di energia nel quadro del disegno di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (cfr. art. 8a D-LAEI<sup>2</sup>), la EICom necessiterà di maggiori informazioni sulla situazione di approvvigionamento. In questo contesto, la progettazione delle riserve energetiche dovrà essere coordinata con l'UFE e la EICom per evitare sovrapposizioni nelle attività di monitoraggio.

Per poter adempiere i suoi compiti sia in situazioni normali che in caso gestione, il settore specializzato Energia richiede un sistema di monitoraggio che gli fornisca informazioni sulla situazione attuale e sugli sviluppi dell'approvvigionamento di energia elettrica previsti a breve e medio termine. Nel monitoraggio della situazione l'AEP deve ricorrere per quanto possibile ai sistemi di osservazione e di rilevazione statistica già istituiti dalla Confederazione o dal settore privato. In quest'ottica il settore specializzato Energia collabora già con la società nazionale di rete Swissgrid SA.

Nell'ambito dei compiti che le sono affidati in virtù della LAEI, Swissgrid sorveglia costantemente la situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Le informazioni così ottenute coprono già gran parte delle esigenze di monitoraggio del settore specializzato Energia. Dal punto di vista dell'AEP, a questo settore mancano però alcuni dati fondamentali – in particolare analisi e calcoli riguardanti la capacità di autoapprovvigionamento della Svizzera – per poter procedere a una valutazione completa della situazione.

---

<sup>2</sup> Messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2021; FF **2021** 1666 n. 3.1.3.3.

Con la proposta di modifica dell'OOSE viene pertanto affidato a Swissgrid il compito di sviluppare e gestire un tale sistema di monitoraggio per il settore specializzato Energia dell'AEP.

## **2. Punti essenziali del progetto**

### **2.1. Gestione del sistema di monitoraggio da parte della società nazionale di rete**

Swissgrid gestisce la rete svizzera di trasporto di energia elettrica. I suoi compiti sono definiti all'articolo 20 LAEI. È incaricata in particolare di sorvegliare la rete di trasporto e di raccogliere tutte le informazioni rilevanti. Oltre alle informazioni provenienti dalla gestione della rete di trasporto e dalla gestione dei bilanci di cui è responsabile, Swissgrid raccoglie anche informazioni dalle centrali allacciate alla rete di trasporto.

In base all'articolo 60 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici come l'osservazione del mercato o attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento dell'AEP.

Come unico attore del settore dell'energia elettrica, Swissgrid dispone già della maggior parte delle informazioni necessarie al monitoraggio per conto dell'AEP e dei dati richiesti per una valutazione fondata della situazione. Possiede inoltre una vasta esperienza in materia di gestione di sistemi di elaborazione dei dati. Qui di seguito sono riportati le analisi e i dati necessari per il monitoraggio dell'AEP:

<b>Rapporti<sup>3</sup></b>	<b>Stato dei dati<sup>4</sup></b>	<b>Stato dei rapporti<sup>5</sup></b>
Valutazione qualitativa della situazione	Disponibile	Esistente
Consumo, produzione e importazioni nette in Svizzera (panoramica)	Disponibile	Esistente
Importazioni nette / esportazioni nette / flussi di frontiera	Disponibile	Esistente
Produzione di energia nucleare (in Svizzera e per impianto)	Disponibile	Esistente
Produzione di centrali idriche di accumulazione in Svizzera	Disponibile	Esistente
Produzione di energia idroelettrica fluviale in Svizzera	Disponibile	Esistente
Produzione di nuove energie rinnovabili	Disponibile	Esistente
Livello di riempimento dei bacini di accumulazione (livello di dettaglio: per regione)	Disponibili con un livello di dettaglio limitato (fonte: UFE)	Esistente
Temperature, precipitazioni, riserve di neve	Disponibile	Esistente
Consumo in Svizzera	Disponibile	Nuovo
Consumo nei Paesi vicini	Parzialmente disponibile	Nuovo
Prezzi di mercato	Parzialmente disponibile	Parzialmente esistente
Analisi dell'autosufficienza	Disponibile	Nuovo

*Tabella 1 - Dati e analisi del sistema di monitoraggio del settore specializzato Energia*

Per implementare il sistema di monitoraggio non è necessario richiedere ulteriori dati ai gestori delle centrali o della rete elettrica in Svizzera. Swissgrid non elabora pertanto ulteriori dati personali. L'attenzione si concentra sulla valutazione e la rielaborazione di informazioni già disponibili ai fini dell'approvvigionamento economico del Paese. Di norma, questi dati non permettono di risalire a singole persone. Fanno eccezione le informazioni in possesso di Swissgrid sulla produzione e la disponibilità delle centrali nucleari in Svizzera.

In questo contesto non vi sono altri candidati che si prestino, in alternativa a Swissgrid, alla gestione del sistema di monitoraggio. Secondo l'articolo 15b della

---

<sup>3</sup> L'elenco non presenta singolarmente tutti i rapporti. Il tema dei prezzi di mercato, per esempio, è suddiviso in diversi rapporti, così come quello delle importazioni/esportazioni.

<sup>4</sup> Indicazione della misura in cui Swissgrid dispone già dei dati richiesti.

<sup>5</sup> Indicazione della misura in cui Swissgrid ha già elaborato questi dati nel suo sistema di monitoraggio interno.

legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) – che in quanto *lex specialis* prevale sulla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) – la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari [...], è retta dalle disposizioni della LAPub [...]. Considerato che in questo caso c'è un solo potenziale beneficiario, la LAPub non è applicabile.

In tempi normali il monitoraggio permette una valutazione aggiornata e fondata della situazione almeno una volta al mese. In caso di crisi è possibile aumentare la frequenza del monitoraggio e il grado di precisione delle informazioni rilevate. Il grado di precisione sarebbe determinato dalle misure di intervento utilizzate. Inoltre, nell'ambito della prevista revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico, l'articolo 8b del D-LAEI prevede la possibilità di trasmettere i dati relativi ai bacini di accumulazione anche alla società nazionale di rete e all'organizzazione per l'approvvigionamento economico del Paese.

## **2.2. Compiti del settore specializzato Energia**

Il settore specializzato Energia definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio e stabilisce in particolare quali informazioni devono essere raccolte e la frequenza con cui valutare la situazione, emanando a tal fine apposite istruzioni. Controlla inoltre che Swissgrid adempia i suoi compiti di monitoraggio conformemente all'OOSE e alle istruzioni impartite.

## **3. Commento ai singoli articoli**

Qui di seguito vengono commentati i singoli articoli dell'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese. Il titolo in francese e l'ingresso dell'ordinanza vengono adeguati per motivi di carattere redazionale.

### *Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso*

Questo articolo disciplina la delega del compito di gestire un sistema di monitoraggio alla società nazionale di rete.

Il trasferimento di informazioni al settore specializzato Energia può svolgersi in diverse forme; ciò permette di garantire che vengano presi in considerazione i progressi tecnologici o le nuove esigenze di questo settore.

### *Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati*

Il monitoraggio informa sulla situazione attuale in materia di approvvigionamento in Svizzera e nei Paesi limitrofi fornendo dati sul consumo, sulla produzione e sulle capacità di importazione e di esportazione. Offre inoltre una visione per i mesi a venire, comprese informazioni concernenti l'evoluzione dei prezzi dell'energia nel

mercato europeo, la disponibilità di capacità produttive, il livello di riempimento dei bacini di accumulazione, i dati meteorologici, le previsioni di consumo e le analisi della capacità di autoapprovvigionamento. Ai fini della valutazione, dovendo considerare anche le esperienze passate, vanno ugualmente messi a disposizione i dati storici.

Nel sistema di monitoraggio non vengono trattati dati personali sensibili. I dati di base sono dati di monitoraggio raccolti dalla società nazionale di rete o dati di mercato che quest'ultima ottiene in parte già oggi tramite un apposito fornitore di servizi. Il livello di aggregazione dei dati utilizzati per il sistema di monitoraggio a destinazione del settore specializzato Energia non permette di ricavare informazioni confidenziali sui singoli operatori del mercato. Come spiegato al punto 2.1, fanno eccezione le informazioni sulla produzione e la disponibilità delle centrali nucleari in Svizzera.

La società nazionale di rete è responsabile del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati applicabili alla gestione del sistema di monitoraggio e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative. Per poter garantire la sicurezza dei dati, la società nazionale di rete elabora un regolamento sul trattamento dei dati comprendente il disciplinamento dei diritti di accesso. Il regolamento stabilisce tra l'altro le competenze, l'amministrazione degli utenti, i diritti di accesso, i meccanismi di controllo nonché la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati.

Le informazioni provenienti dal monitoraggio e destinate al settore specializzato Energia dell'AEP non possono essere ulteriormente trasmesse. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia ad autorità federali quali l'UFE, la EICom o un Cantone nonché all'AES o alla sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (in particolare all'OSTRAL) se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale<sup>6</sup>.

I destinatari dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio devono adottare misure organizzative e tecniche atte a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.

Si fa riferimento soprattutto ai Cantoni, dato che la maggior parte delle aziende di approvvigionamento energetico in Svizzera è di proprietà pubblica. Di conseguenza, i Cantoni devono garantire che i dati non possano essere utilizzati in modo improprio.

I collaboratori della società nazionale di rete e i membri del settore specializzato Energia e dell'AES o dell'OSTRAL sono tenuti al segreto sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Questa disposizione mira in particolare a impedire che i membri del settore specializzato, dell'AES o

---

<sup>6</sup> Per quanto riguarda AES e OSTRAL, cfr. art. 1 OOSE.

dell'OSTRAL, avendo accesso a determinate informazioni, abusino di un vantaggio da cui potrebbero derivare delle distorsioni della concorrenza (art. 5 cpv. 2 LAP). Essi possono utilizzare queste informazioni unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese. Ciò vale in particolare per i collaboratori della società nazionale di rete, che attraverso l'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema assume un ruolo importante nel mercato svizzero dell'elettricità. Questo non impedisce naturalmente a Swissgrid di sfruttare per la propria valutazione della situazione (cosa che fa già oggi) i dati utilizzati nello svolgimento dei suoi compiti per il monitoraggio dell'AEP.

Questo aspetto va considerato anche nella definizione dei diritti di accesso al sistema di monitoraggio, che sono stabiliti dal settore specializzato d'intesa con la EICom.

#### *Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia*

Il settore specializzato Energia definisce, in funzione della situazione dell'approvvigionamento, i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio per quanto riguarda le valutazioni e i dati, così come la loro interpretazione, il loro grado di precisione e la frequenza con cui vengono raccolti.

Il settore specializzato Energia impartisce le istruzioni corrispondenti alla società nazionale di rete.

#### *Art. 4 Indennizzo, cpv. 1*

Il trasferimento di compiti sulla base dell'articolo 60 LAP è accompagnato da un risarcimento per le spese che ne derivano. I costi d'investimento e d'esercizio sostenuti dalla società nazionale di rete per il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1a sono di conseguenza assunti dalla Confederazione. L'indennizzo è fissato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), come già avviene per le prestazioni dell'AES.

La Confederazione indennizza la società nazionale di rete solo a titolo provvisorio. Con l'attuale revisione della LAEI dovrà essere creata la base legale per addebitare le spese come costi di rete computabili e, quindi, trasferirli ai consumatori. Questa possibilità di finanziamento si applica anche ai costi d'esercizio del monitoraggio (cfr. art. 15a D-LAEI<sup>7</sup>). L'entrata in vigore della LAEI riveduta richiederà un adeguamento dell'articolo 4 OOSE. Una volta stabilito che i costi sono computabili ai sensi della LAEI, infatti, l'indennizzo della società nazionale di rete da parte della Confederazione (cpv. 1) non sarà più necessario. L'indennizzo dell'AES resterà invariato dal momento che i costi a suo carico non possono essere assunti solidalmente tramite i costi d'esercizio della rete di trasporto. Inoltre, dopo l'entrata in vigore della LAEI riveduta, spetterà all'Ufficio

---

<sup>7</sup> Messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2021; FF **2021** 1666, n. 4.2.



federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e non più alla EICom vigilare sui costi (cpv. 3) sostenuti dalle singole aziende in seguito alle misure dell'AEP.

## 4. Ripercussioni

### 4.1. Ripercussioni per la Confederazione

L'onere amministrativo e le spese per il personale dell'UFAE rimangono al livello attuale.

Conformemente all'articolo 4 del progetto, l'onere finanziario di Swissgrid per lo sviluppo e la gestione del sistema di monitoraggio è a carico della Confederazione. Secondo le stime, i costi d'investimento dovrebbero ammontare a circa 280 000 franchi una tantum e i costi annuali d'esercizio e di licenza a circa 150 000 franchi. Tali costi si compongono come segue (cifre arrotondate):

Voce di costo	Costi [CHF]
Rielaborazione di rapporti esistenti (13 rapporti)	31 000
Sviluppo di nuovi rapporti (5 rapporti)	118 000
Partecipazione ai costi per i lavori preliminari di Swissgrid <sup>8</sup>	84 000
Spese iniziali per le infrastrutture	27 000
Totale costi d'investimento	260 000
Totale costi d'investimento (7,7 % IVA inclusa)	280 000

Tabella 2 - Costi d'investimento per il sistema di monitoraggio del settore specializzato Energia

---

<sup>8</sup> Partecipazione ai costi nella misura del 25 % per i rapporti redatti inizialmente da Swissgrid che in futuro saranno utilizzati anche per l'approvvigionamento economico del Paese. La partecipazione ai costi è concepita alla stregua di una chiave di ripartizione, analoga a quella solitamente adottata per i mandati del settore privato. Ai fini di un computo dei costi totali, infatti, ogni ulteriore gruppo di utenti dovrebbe contribuire proporzionalmente ai costi di sviluppo. Questa procedura è stata concordata con la EICom.

<b>Voce di costo</b>	<b>Costi [CHF]</b>
Rapporti di manutenzione	70 000
Licenze	17 000
Costi di noleggio (cloud, database)	22 000
Installazioni di server, aggiornamenti e supporto	30 000
Totale costi d'esercizio e di licenza	139 000
Totale costi d'esercizio e di licenza (7,7 % IVA inclusa)	150 000

*Tabella 3 - Costi d'esercizio e di licenza per il sistema di monitoraggio del settore specializzato Energia*

Tutte le voci di costo relative ai rapporti comprendono le spese sia del fornitore del sistema che di Swissgrid.

Inoltre, in relazione all'introduzione del sistema di monitoraggio, l'AEP sosterrà ulteriori spese una tantum per il supporto esterno per formazioni, documentazione ed esercitazioni.

I mezzi necessari non sono iscritti nel preventivo dell'UFAE, pertanto l'entrata in vigore dell'ordinanza comporterà spese supplementari per la Confederazione.

Il finanziamento federale è solo provvisorio. Con l'attuale revisione della LAEI dovrà essere creata la base legale per addebitare queste spese come costi di rete computabili, che potranno essere trasferiti ai consumatori.

## **4.2. Ripercussioni per i Cantoni**

Il presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni.

## **4.3. Ripercussioni sull'economia e sulla società**

L'AEP necessita di questo sistema di monitoraggio per poter adempiere il suo mandato legale di valutazione sistematica della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Il sistema permette di seguire costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e fornisce importanti informazioni al riguardo. Si possono così rilevare tempestivamente eventuali perturbazioni e adottare in tempi rapidi misure adeguate per mitigare le conseguenze economiche e sociali di una penuria di elettricità.